



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 3.3
“Rinaturazione dell’area del Po”**

**ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 e SS.MM.II. E
ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.**

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO

CUP B41G21000010006

Il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica** (MASE), Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare, di seguito denominato anche “Direzione PNM” o anche “Amministrazione”, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Dirigente della Divisione V - Programmi e incentivi per la protezione della natura, la Dott.ssa Elisa Minichiello, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero.

e

l’**Agenzia Interregionale per il fiume Po**, di seguito denominata anche “AIPO”, Soggetto Attuatore (C.F. 92116650349) del progetto, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Meuccio Berselli in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma (di seguito “Soggetto Attuatore”),

Di seguito indicate anche come “**Parti**”

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”, e, in particolare, l’articolo 1 che prevede l’obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;

CONSIDERATO che l’Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e per conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di

aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea, e la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del medesimo PNRR;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il citato allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN e, in particolare, la Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), Investimento 3.3 (Rinaturazione dell'area del Po), incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con un costo complessivo di euro 357.000.000, accompagnato dalla seguente descrizione: "L'area del Po è caratterizzata da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e da escavazioni nel letto del fiume fin dal 1970. Tutti questi problemi hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi habitat naturali e hanno aumentato il rischio idrogeologico. La misura mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche".

CONSIDERATO che il citato allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ha previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.3:

- il traguardo M2C4-21 da raggiungere entro il 30 giugno 2023 "*Entrata in vigore della pertinente legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume, compresi interventi di rimboschimento naturale e interventi per il recupero e la riattivazione di lanche e rami abbandonati*";
- l'obiettivo M2C4-22 da raggiungere entro il 30 giugno 2024 della "*Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po di almeno 13 Km*";
- l'obiettivo M2C4-23 da raggiungere entro il 31 marzo 2026 della "*Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po di almeno 37 Km*";

CONSIDERATO che l'allegato 1 all'accordo denominato *Operational Arrangements* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, associa ai citati milestone e target i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C4-21: "Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled";
- M2C4-22: "Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certificate of completion issued in accordance with the national legislation";
- M2C4-23: "Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;"

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini

un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento;

VISTA la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.

541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTA la *Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità* del Ministro per la disabilità - Decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n.74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i;

VISTO il Piano integrato di attività e di organizzazione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2022, n. 262

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione di AIPO 2022-2024, approvato con Deliberazione del Comitato di Indirizzo, Deliberazione n. 14 del 29 Aprile 2022, incluso nel PIAO 2022- 2024 approvato con Deliberazione del Comitato di Indirizzo, Deliberazione n. 33 del 30 giugno 2022

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 che definisce, attraverso l'allegato Tabella A l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO l'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 che prevede che le Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR provvedano ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo ed adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli concernenti l'individuazione dei soggetti attuatori e le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi;

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui

all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'art. 10 comma 4 che stabilisce “*laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060*”;

CONSIDERATO che l'articolo 54 del Regolamento (UE) 2121/1060 in merito al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti che se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può determinarsi nella percentuale del 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso non si è tenuti a definire una metodologia di calcolo per determinare il tasso applicabile ma tale percentuale è direttamente applicabile;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici unici di progetto – CUP - che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle

Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTA la legge 1° luglio 2021, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative", che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022 n. 27, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022 n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 11 agosto 2022, n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

VISTA la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante "PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure”

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante "PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante "PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell'Investimento:

- mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, nonché secondo il "Sistema di gestione e controllo" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli interventi del PNRR Italia di competenza”;

CONSIDERATO l'articolo 5 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che " (...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera

tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e a vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che l'Investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

RICORDATO che:

- all'art.6 (Copertura finanziaria e modalità di erogazione) dell'“Accordo per l'attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3: “Rinaturazione dell'area del Po” sottoscritto in data 16 novembre 2021, al comma 3 si rimanda a successivi e specifici accordi/convenzioni che regoleranno i rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e soggetti attuatori “*in riferimento alle modalità di erogazione, trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto delle indicazioni comunitarie e nazionali pertinenti al PNRR*”;
- con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 02/08/22 l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha approvato il Programma d'azione che prevede la realizzazione di 56 interventi di rinaturazione lungo l'asta del fiume Po, nei territori delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto;

VISTA la nota prot. MASE n.157436 del 14 dicembre 2022 con la quale la Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare ha sottoposto alla valutazione preliminare della Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR del MASE la bozza di accordo tra la DG PNM AI-PO - Agenzia Interregionale per il fiume PO ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per l'Investimento PNRR M2C4-3.3 “Rinaturazione dell' area del Po” al 2026;

VISTA la nota prot. MASE n.163054 del 23 dicembre 2022 con la quale la Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare ha trasmesso, per le verifiche di competenza, la documentazione pervenuta da AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po, acquisita con prot. 162506 del 22.12.2022 relativa alla condivisione della bozza di Accordo, tra MASE – DG PNM e AIPO, e ulteriore

documentazione ad integrazione con quanto trasmesso alla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione PNRR del MASE con nota prot. MASE 157436 del 14.12.2022

VISTO l'esito positivo della valutazione preliminare eseguita dalla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR del MASE, comunicato con nota prot. 164553 del 28 dicembre 2022;

VISTA la nota prot. MASE n. 157435 del 14 dicembre 2022, con la quale la Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare ha sottoposto alla valutazione preliminare del Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale del MASE la bozza di accordo tra la DG PNM e AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume PO ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per l'Investimento PNRR M2C4-3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" al 2026;

VISTO l'esito positivo della valutazione preliminare eseguita del Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale del MASE, comunicato con nota prot. 158284 del 15 dicembre 2022;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo la scheda progetto, Allegato A al presente atto, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, secondo le modalità indicate dal successivo art. 9.

Articolo 2

(Definizioni)

- *Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR*: Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti dal PNRR. Con riferimento all'Investimento di cui al presente Accordo, tale ruolo è svolto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
- *CUP*: Codice unico di progetto (CUP), è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
- *Frode*: comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione ed omissione intenzionale relativa: a) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; b) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; c) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
- *Frode (sospetta)*: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento

amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ex art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nelle governance del Piano.

- *Investimento*: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.
- *Misura del PNRR*: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
- *NEXT Generation UE*: strumento temporaneo per la ripresa varato dall'Europa all'interno del quale si colloca, tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- *PNRR (o Piano)*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche- sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nelle governance del Piano.
- *Progetto o Intervento*: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un CUP. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
- *Servizio centrale per il PNRR*: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, da confrontare con l'articolo 6 del D. L. n.77/2021.
- *Sistema ReGiS*: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.
- *Soggetto attuatore*: soggetto responsabile della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento. Nei rapporti con l'Amministrazione centrale titolare di intervento, il Soggetto attuatore assicura altresì lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali dei medesimi progetti. Con riferimento al presente Accordo, il ruolo Soggetto attuatore è svolto dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
- *Soggetto realizzatore*: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella

realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, in applicazione di quanto previsto dall' "Accordo per l'attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3: Rinaturazione dell'area del Po", dettaglia:
 - a) le modalità di attuazione degli interventi di rinaturazione descritti nelle schede di intervento del Programma d'azione;
 - b) gli impegni operativi di ciascuna Parte nonché le procedure di monitoraggio, rendicontazione, controllo e di gestione finanziaria.
2. Il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività in relazione alle rispettive funzioni istituzionali dei contraenti.

Articolo 4

(Obblighi in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si obbliga:
 - ad assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento PNRR oggetto del presente Accordo;
 - a garantire che AIPO riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per il corretto svolgimento delle attività di attuazione degli interventi, verifica, monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria.

Articolo 5

(Obblighi in capo all'Agenzia Interregionale per il fiume Po)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'AIPO, in qualità di Soggetto Attuatore, si obbliga:
 - a. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. ad assicurare e comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - c. a dare piena attuazione agli interventi oggetto del presente Accordo, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dei milestone/target collegati all'investimento PNRR di riferimento;
 - d. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto

previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- e. assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- f. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- g. ad individuare ed a comunicare tempestivamente al MASE eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma di progetto;
- h. ad adottare il sistema informativo ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- i. a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale afferenti agli interventi oggetto del presente Accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento dei milestone/target e degli indicatori comuni d'impatto associati all'Investimento PNRR oggetto del presente Accordo, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS;
- j. a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
- k. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, garantendo l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- l. a raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti realizzatori, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 sulla base del format reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed allegato al presente Accordo;
- m. a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- n. ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, anche attraverso l'istituzione di appositi capitoli di bilancio in entrata e spesa dedicati all'intervento in oggetto;

- o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
 - p. a rendicontare le spese effettivamente sostenute o dei costi esposti nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni attuative ed il conseguimento dei target/milestone del PNRR collegati all'investimento oggetto del presente Accordo, comprovando anche il soddisfacimento dei sub-criteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements;
 - q. ad effettuare i controlli interni previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul PNRR;
 - r. conformarsi alle indicazioni e linee guida fornite dal Ministero, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'Investimento;
 - s. a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti;
 - t. a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
 - u. rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ed attenersi a quanto previsto dalle ulteriori e specifiche indicazioni che saranno fornite dal Ministero;
 - v. a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
 - w. al rispetto di ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.
1. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 6 in capo ad AIPO, nel caso in cui quest'ultimo intenda concludere accordi discendenti dal presente con altre amministrazioni pubbliche ed ai sensi del medesimo art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016
- o dell'art. 15 della Legge 241/1990, al fine di assicurare la migliore attuazione dell'investimento, per specifiche aree o componenti funzionali, lo stesso si impegna a:

-trasmettere, preventivamente alla sottoscrizione, copia dello schema di Accordo di collaborazione al MASE;

-garantire il raccordo tempestivo con le predette amministrazioni, svolgendo le attività di supervisione, presidio, indirizzo, coordinamento e supporto alla realizzazione operativa dei progetti;

-assicurare l'applicazione delle stesse regole e modalità attuative prescritte, in particolare agli artt. 5 e 6, nonché a garantire il coordinamento della realizzazione e il rispetto del flusso finanziario, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo della specifica porzione di investimento.

Articolo 6

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa.
4. AIPO non è responsabile del mancato conseguimento degli obiettivi collegati all'Investimento PNRR oggetto del presente Accordo, qualora cause di forza maggiore e/o eventi del tutto imprevedibili ed estranei al controllo di AIPO rendano impossibile garantire il rispetto dei termini prefissati e degli impegni assunti nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 7

(Ulteriori indicazioni per l'attuazione del progetto)

1. AIPO si impegna ad avviare le attività, indicate dettagliatamente nella scheda progetto, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate, dal Soggetto attuatore, entro la data indicata nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata puntualmente nel conseguente aggiornamento della medesima scheda progetto, in base alle modalità di cui all'art. 9 del presente Accordo.
3. Si precisa che, nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA realmente e definitivamente sostenuta è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà in ogni caso essere puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.

Articolo 8

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

1. L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e alla relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, su richiesta del Soggetto attuatore, rende disponibile a quest'ultimo una quota di anticipazione, pari al 20% dell'importo complessivo previsto.

2. I pagamenti intermedi, fino al raggiungimento del 90% della spesa dell'investimento in oggetto (compresa l'anticipazione erogata), sono assegnati al Soggetto attuatore previa rendicontazione della spesa sostenuta sul sistema ReGiS secondo le indicazioni e le linee guida e indicazioni fornite dal MASE.
3. La quota finale a saldo, pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, è assegnata al Soggetto attuatore a seguito della presentazione sul sistema informativo ReGiS, da parte dello stesso Soggetto, della richiesta di rimborso finale, attestante la conclusione degli interventi oggetto del presente Accordo (corrispondente al certificato di ultimazione dei lavori), nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, secondo le modalità indicate negli Operational Arrangements.
4. Le parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 9

(Variazioni del progetto)

1. AIPO e il MASE possono concordare modifiche alla scheda progetto che ritengano necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.
2. Le modifiche alla scheda progetto di cui al precedente comma, rientranti nei limiti del plafond finanziario previsto per il presente Accordo, non comportano la revisione del presente Accordo.
3. Il MASE si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.

Articolo 10

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
2. A tal fine il soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione titolare, a recuperare le somme indebitamente corrisposte nell'ambito della realizzazione dei progetti.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 11

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli

interventi, ovvero nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

Articolo 12

(Revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non raggiunga i *milestone* e *target* previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad esso affidati, ovvero in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente Accordo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Qualora cause di forza maggiore e/o eventi del tutto imprevedibili ed estranei al controllo del soggetto attuatore rendano impossibile garantire il rispetto dei termini prefissati e degli impegni assunti nel presente accordo, restano ferme le spese relative a: lavori, servizi e forniture già eseguiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; accordi con enti pubblici, consorzi e società a prevalente partecipazione pubblica per la quota delle attività già svolte; contratti di lavoro a tempo determinato secondo le scadenze temporali previste; altre spese documentate relative ad attività già svolte.

Articolo 13

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. I dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente Accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i, secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali, per il Soggetto attuatore è l'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPo, con sede a Parma (PR) Strada Garibaldi 75; il Responsabile del trattamento dei dati personali, è il Direttore di AIPo, in persona del legale rappresentante. Si comunica che il responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Massimo Zampetti, A.D. della società Privacycert Lombardia srl, individuato con determina n. 1019/2021 e designato con atto del Direttore in data 16/08/2021, e-mail DPOprivacy@agenziapo.it.
4. per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che esercita le funzioni mediante soggetto Autorizzato al trattamento dei dati, identificato per la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare nel Dott. Oliviero Montanaro, Via Cristoforo Colombo, 44, 00147, Roma- Il designato al trattamento dati è la Dott.ssa Elisa Minichiello, Via Cristoforo Colombo, 44, 00147, Roma - PEC: PNM@pec.mite.gov.it. I dati verranno trattati in conformità al Regolamento europeo n. 679/2016 (gdpr) e al DM 237 del 17.06.22.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 14
(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: PNM@pec.mite.gov.it
per il Soggetto attuatore – AIPo protocollo@cert.agenziapo.it
3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
 - b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale

Articolo 15
(Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.
2. Il Soggetto attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Articolo 16
(Controversie e foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito alla validità, efficacia e interpretazione del presente Accordo è regolata dalla legge italiana ed è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17
(Disposizioni finali e rinvii)

1. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo.
3. Il presente atto si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali e comunitarie di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Divisione V - Programmi e incentivi per la protezione della natura
Il Dirigente
Dott.ssa Elisa Minichiello

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO_
Direttore Generale
Dott. Meuccio Berselli

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Titolo dell'investimento PNRR

M2C4 Investimento 3.3

Titolo del progetto:

RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO



1. Soggetto attuatore del progetto

Soggetto attuatore	Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Sede	Strada Garibaldi n. 75, Parma
Telefono	0521/7971
E-mail	segreteria@agenziapo.it
PEC	protocollo@cert.agenziapo.it

2. Anagrafica progetto

Nome progetto	PNRR – M2C4 Investimento 3.3. RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO
Descrizione sintetica del progetto (max 1.300 caratteri)	Interventi di miglioramento ecologico e di ripristino ambientale lungo l'asta fluviale del Po, con riattivazione lanche e rami abbandonati e riforestazione naturale, per consolidare ed ampliare le fasce boscate presenti, andando anche a contenere la diffusione delle specie vegetali alloctone invasive.
CUP	B41G21000010006
MISSIONE	2
Componente	4
Investimento	3.3
Importo complessivo	357 Milioni di euro
Durata	gennaio 2023 – marzo 2026

3. Contenuti del progetto

3.1 Analisi di contesto e definizione della strategia di intervento

3.1.1 *Ambito di Policy*

Descrivere in particolare: il contesto, la strategia e gli obiettivi del progetto

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento strategico richiesto dalla Commissione Europea a ciascuno degli Stati Membri per accedere ai fondi del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza. Uno dei pilastri sul quale si fonda il PNRR riguarda la transizione ecologica che prevede un processo teso a passare da un modello economico e sociale basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse ambientali ad uno che impiega, protegge e valorizza il capitale naturale, ponendolo alla base del modello di sviluppo. In sostanza con il termine "Transizione ecologica" oggi intendiamo un concetto che abbraccia le grandi sfide del nostro secolo, lascio anche delle scelte dei decenni passati: dai cambiamenti climatici, con i rischi e le problematiche correlate, alla dipendenza dei combustibili fossili, dalla perdita di biodiversità alle disuguaglianze sociali, dalla disoccupazione alla crisi economica. Pur essendo obiettivo trasversale all'intero PNRR, il tema "Rivoluzione verde e transizione ecologica" è nello specifico oggetto della missione M2.

Tra le Componenti della Misura 2, la Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – ha l'obiettivo di affrontare una serie di carenze che si protraggono da tempo in materia di gestione delle risorse idriche e dei rischi idrogeologici, nonché di adottare una serie di misure volte a preservare la biodiversità.

Il compito degli investimenti associati a questa componente è quello di contribuire a mitigare e gestire più adeguatamente il rischio idrogeologico, sia dal punto di vista della prevenzione che dell'adattamento, oltretutto di rendere più resilienti le infrastrutture connesse alle risorse idriche.

In stretta connessione con gli obiettivi di prevenzione e adattamento del rischio e di efficace gestione della risorsa idrica, la componente si propone di potenziare il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implementazione di soluzioni basate sulla natura ("nature-based solutions"), al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane degradate e in ambiti fondamentali come i fiumi e le coste.

Il ripristino e il rafforzamento della biodiversità rappresenta un ambito cruciale di azione per l'Italia, da considerarsi come uno dei "santuari" della diversità biologica ed ecosistemica. La ricca biodiversità del nostro Paese è messa a repentaglio non solo dai cambiamenti climatici e dal consumo di suolo, ma anche dal sovrasfruttamento delle risorse. Una situazione che si manifesta in primo luogo attraverso l'eccessiva artificializzazione e frammentazione degli habitat naturali, causata dalle numerose infrastrutture che insistono sul territorio (pianure antropizzate, valli e alvei dei fiumi "rettificati", con frequenti interruzioni del loro corso), che determinano pesanti impatti su flora e fauna.

La crisi della biodiversità si ripercuote a sua volta sulla capacità di mitigazione e adattamento del nostro territorio verso gli impatti climatici in termini di minore assorbimento di carbonio da parte dei sistemi naturali (suolo, foreste, zone umide) e di maggiore vulnerabilità alle anomalie climatiche ed eventi estremi. Per questo, in accordo con la Strategia europea di difesa della biodiversità 2030, anche l'Italia si è dotata di un piano le cui azioni chiave riguardano il rafforzamento delle aree protette (da portare dall'attuale 10,5% al 30% della superficie, e dal 3 al 10% di protezione rigorosa entro il 2030), e più in generale interventi di rinaturalizzazione e soluzioni "nature based" soprattutto su ambiti fluviali, zone umide, ambiti costieri e città.

All'interno della Componente 4, le tematiche di ripristino e tutela della biodiversità trovano specifico riscontro nell'Investimento 3.3 relativo alla "Rinaturalizzazione dell'area del Po" che prevede interventi di restauro ecologico e di ripristino ambientale lungo l'intera asta fluviale, con riattivazione di lanche e rami abbandonati e riforestazione naturale, per consolidare ed ampliare le fasce boscate presenti, adeguare i pennelli per la navigazione, divenuti negli anni troppo alti per essere sormontati dalle portate ordinarie del Po e per compiere un'azione diffusa di contenimento delle specie vegetali alloctone invasive.

L'investimento interviene su un ambiente fortemente antropizzato, ma che deve al Po la persistenza di una geomorfologia caratterizzata da dinamiche fluviali attive e dalla presenza di una serie di habitat fondamentali per il patrimonio di biodiversità del distretto e più in generale dell'intera nazione.

Il tema della riduzione dell'artificialità dell'alveo è strettamente correlato alla Strategia Europea per la biodiversità al 2030 che annovera tra le proprie linee d'azione il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce, contribuendo così al

raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE e sostenendo il ripristino delle funzioni naturali dei corsi d'acqua. In particolare, la strategia per la biodiversità è tesa a ripristinare almeno 25.000 km "fiumi a flusso libero" entro il 2030, attraverso il ripristino della connettività del corpo idrico.

Il progetto "Rinaturazione dell'area del Po" è, in sintesi, un progetto di riqualificazione fluviale articolato in una serie di "interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità (...)", di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e attuativo di specifiche misure programmate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e dal Piano di Gestione delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del distretto idrografico del fiume Po.

In aggiunta a quanto sopra, è necessario sottolineare che obiettivo del progetto è quello di contribuire al consolidamento del corridoio ecologico-fluviale e al miglioramento dello stato di conservazione di specie e habitat, al fine di tutelare i significativi ambiti di biodiversità presenti lungo l'asta fluviale, riconosciuti dalla presenza della presenza di numerose aree "Rete Natura 2000", in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), come recepite nella normativa nazionale.

Infine, per rispondere alle esigenze di riequilibrio morfologico che interessano l'asta del fiume Po, gli interventi previsti dal progetto, sono coerenti con la Direttiva per la gestione dei sedimenti (Delib. Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006 e ss.mm.ii); più nello specifico, gli interventi di recupero morfologico attuano quanto previsto nel "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po"(PGSPo), approvato in attuazione alla Direttiva stessa, con le Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 20 del 5 aprile 2006, per quanto attiene lo stralcio "intermedio", n. 1 e n. 3 del 18 marzo 2008, per quanto riguarda rispettivamente lo stralcio "di valle" e lo stralcio "di monte".

È in questo contesto che si colloca il progetto di "Rinaturazione dell'Area del Po" che rappresenta per ambito territoriale (intera asta fluviale nel territorio delle quattro regioni rivierasche: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto) e risorse stanziare (357 milioni di euro) una grande opportunità per dare attuazione ad un approccio alternativo che faccia dialogare il contesto ambientale, inteso in termini funzionali dal punto di vista ecologico, geomorfologico e paesaggistico, tenendo conto delle esigenze di difesa dalle piene e degli utilizzi della risorsa idrica e della fruibilità.

Dare spazio al Fiume e lavorare con il Fiume, assecondando, gestendo ed incentivando, laddove possibile, i processi geomorfologici all'interno del corridoio ecologico-fluviale è l'ottica che ha guidato la redazione del Programma d'Azione per l'attuazione dell'Investimento, in collaborazione tra Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Veneto, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, partner del progetto, secondo quanto previsto dall'Accordo sottoscritto in data 16 novembre 2021 e successivamente integrato.

Sulla base di questa visione è stato orientato il Programma d'Azione e definiti gli interventi con un approccio multidisciplinare e integrato: gestire e non contrastare la dinamica fluviale, ridurre l'artificialità, aumentare la naturalità attraverso rimboschimenti e contrasto alle specie alloctone.

Il Programma d'Azione, approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022, individua quindi le aree e le tipologie di intervento alla base delle attività di progettazione, realizzazione e monitoraggio oggetto dell'Accordo ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 tra MASE e AIPo, di cui il presente documento costituisce allegato.

3.2 Descrizione del progetto

Il progetto di "Rinaturazione dell'area del Po" prevede, nella versione delineata dal Programma d'Azione, n. 56 aree di intervento distribuite lungo il fiume Po, da Carmagnola e Carignano, nella Città metropolitana di Torino, Piemonte, al Delta Ferrarese e Rovigotto. Il progetto coinvolge così 4 Regioni, 11 Province e 106 Comuni, con una superficie complessiva di intervento pari a circa 28 mila ettari.

Aree e tipologie d'intervento sono state individuate, a partire dall'elenco delle aree della proposta iniziale candidata a finanziamento PNRR, sulla base dei seguenti livelli di analisi:

- congruenza rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti (Piano Generale di Gestione dei Sedimenti del Fiume Po, PAI, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Piano di Gestione del Distretto del Fiume Po, Piani di gestione Aree Rete natura 2000, Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, Reti ecologiche);
- congruenza rispetto allo stato dell'area (proprietà pubbliche o private, aree morfologicamente compatibili con il rimboschimento, presenza/assenza di infestanti alloctone, etc.);
- analisi di sintesi circa la fattibilità tecnica ed economica degli interventi e proposta di eventuale aggiornamento delle aree, di attualizzazione degli interventi, in riferimento all'intera asta del fiume Po e in sinergia con il progetto "Delta del Po" finanziato con fondi complementari al PNRR, e relativa quantificazione e conseguente aggiornamento del quadro economico dell'Investimento.

Per una precisa descrizione dei criteri elencati si rinvia al capitolo 5 del Programma d'Azione (link: [Programma d'Azione](#)).

Gli interventi che compongono il nuovo quadro del Programma d'Azione sono stati suddivisi in due componenti, in base alla fonte di provenienza oltre che alla tipologia intervento, le professionalità coinvolte nella progettazione e realizzazione, ai processi autorizzativi e le tipologie di lavori:

1. idraulico-morfologici, mirati alla riqualificazione fluviale che incide sulla componente morfologica, da attuare attraverso la dismissione o la modifica di opere di difesa e pennelli per la navigazione, e la conseguente acquisizione all'alveo attivo di porzioni di territori oggi estromessi, o la riattivazione di lanche e i rami abbandonati, individuati, in maggior parte tra quelli contenuti nel Piano di gestione dei sedimenti (PGS) del fiume Po o comunque non interferenti con esso. Nello specifico tale categoria di interventi si declina in:
 - riduzione dell'artificialità dell'alveo (adeguamento pennelli di navigazione, dismissione/modifica opere di difesa);
 - riattivazione e riapertura di lanche, rami abbandonati e apertura nuovi rami fluviali.
2. naturalistico-forestali, mirati alla tutela e al ripristino degli ambienti naturali del fiume Po, migliorando il corridoio ecologico, tutelando e ripristinando gli ambienti tipici (greti, isole, sabbioni, boschi ripariali, lanche, ...), con particolare attenzione agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nelle aree di Rete Natura 2000. Nello specifico tale categoria di interventi si declina in:
 - riqualificazione di lanche e rami abbandonati;
 - riforestazione naturalistica;
 - controllo specie vegetazionali alloctone invasive.

Gli interventi elencati, anche se appartenenti a una diversa componente, sono in realtà interventi integrati che contribuiscono in modo complementare alla riduzione dell'artificialità dell'alveo: la suddivisione nelle due componenti è utile sia in fase programmatoria, sia in fase progettuale e attuativa.

Data la natura degli interventi programmati, a complemento dei criteri seguiti, per la progettazione degli stessi è importante richiamare anche il ruolo fondamentale del Comitato Scientifico, previsto in sede di Accordo per la definizione di indirizzi operativi per la progettazione e realizzazione degli interventi e di un solido piano di monitoraggio ex ante ed ex post, necessario per individuare eventuali interventi correttivi e di manutenzione necessari e quindi replicarne le modalità progettuali ed attuative sperimentate anche in altri contesti fluviali.

Per ciascuna delle 56 aree è prevista una scheda-intervento in cui sono riportati in sintesi: quadro conoscitivo, tipologia di intervento, convergenza rispetto alla pianificazione distrettuale e alle strategie europee di riferimento, contributo della specifica area all'intero progetto.

Per la descrizione puntuale delle tipologie di intervento si rinvia al capitolo 6 del Programma d'Azione, mentre per le schede intervento all'allegato 6.2 del medesimo Programma (link: [Programma d'Azione](#)).

4. Risk Assessment

4.1 Principali fattori di rischio legati all'Attuazione e al raggiungimento effettivo dei risultati e azioni che si intende mettere in atto per mitigarli

	Fattori di rischio	Attività di prevenzione e/oriduzione dei rischi
Fattore di rischio 1	<p>Con riferimento alla Linea di Attività R: "Rinaturazione e riforestazione", "Interventi di rinaturazione e riforestazione" (Azione 1) e "Interventi di contenimento delle specie alloctone" (Azione 2), un primo fattore di rischio per la relativa attuazione è legato alla mancata o non completa disponibilità delle aree a partire da gennaio 2024.</p> <p>I rischi sono legati da un lato alle procedure, in carico alle Regioni, di revoca delle concessioni sulle aree demaniali e dall'altro alle procedure di esproprio sulle aree private.</p>	<p>Entrata in vigore di una specifica normativa il 30 giugno 2023 per consentire il rispetto dei tempi di attuazione.</p>
Fattore di rischio 2	<p>Un secondo fattore di rischio è determinato dalla possibilità che l'Investimento sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto il cronoprogramma dell'investimento è formulato sull'assunzione che tale ipotesi non si verifichi.</p>	<p>L'interpretazione attuativa dell'intervento consente di confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla Linea di Attività R: "Rinaturazione e riforestazione", i relativi interventi: "Interventi di rinaturazione e riforestazione" (Azione 1) e "Interventi di contenimento delle specie alloctone" (Azione 2) hanno ad oggetto azioni che non hanno carattere strutturale e che comprendono interventi di miglioramento dell'ambiente attraverso la piantumazione di essenze vegetali autoctone e il contenimento delle specie infestanti. Per questa tipologia d'interventi si ritiene che debba essere svolta la sola valutazione di incidenza nelle aree in cui sono presenti SIC, ZPC e Parchi; • con riferimento alla Linea di Attività M: "Recupero morfologico e protezione del territorio", i relativi interventi: "Interventi di Interventi di recupero morfologico e protezione del territorio" (Azione 3) e "Interventi di rimodellamento delle lanche e protezione del territorio"

		<p>(Azione 4) comprendono interventi di manutenzione straordinaria di opere esistenti (abbassamento di pennelli e dismissione di difese di sponda) ed interventi di protezione del territorio puntuali, sinergici al nuovo assetto morfologico, che per la loro tipologia non rientrano nelle opere da sottoporre a VIA.</p>
--	--	--

QUADRO FINANZIARIO

	Tipologia di spesa	Importo
Linea di Attività R: Rinaturazione e riforestazione - Azioni 1 e 2	Attuazione interventi Azioni 1 e 2	143,90
	Acquisizione aree (Revoca concessioni, espropri)	41,35
	Totale Linea di Attività	185,25
Linea di Attività M: Recupero morfologico e protezione del territorio - Azioni 3 e 4	Attuazione interventi Azioni 3 e 4	148,40
	Totale Linea di Attività	148,40
Spese generali	Tasso forfetario del 7% dei costi diretti ammissibili del progetto (art. 10 c. 4.a art. 54 paragrafo 1 lett. A) del Reg. (UE) 1060/2021)	23,35
Totale Progetto		357,00

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

	Annualità 2023				Annualità 2024				Annualità 2025				2026	
	Trimestre				Trimestre				Trimestre				Trimestre	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Indagini e rilievi propedeutici alla progettazione	0,55	0,50	0,50	0,50										
Progettazioni	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70							
Revoca concessioni			10,145	10,145										
Acquisizione aree private attraverso l'esproprio			10,53	10,53										
Attuazione:														
AZIONE1-2					15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	
AZIONE3-4							20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	
Spese generali	0,09	0,08	1,53	1,53	1,14	1,14	2,59	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	
	357,0	1,34	1,28	23,41	23,41	17,44	17,44	39,59	38,84	38,84	38,84	38,84	38,84	